

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

## ***NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE***

### ***Premessa***

Il Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) Lago di Segrino cod. IT2020010 è redatto in forza di quanto disposto dalla Direttiva Habitat 92/43/CEE e dal D.P.R. 357/97.

Il Piano contiene il quadro conoscitivo relativo alle caratteristiche del Sito, le esigenze ecologiche degli habitat e delle specie presenti nonché gli obiettivi e la strategia di gestione, con indicazione di azioni e regolamentazioni da attuare sul territorio al fine di garantire il raggiungimento di un rapporto equilibrato fra la conservazione degli habitat e delle specie e l'uso sostenibile del territorio.

Le presenti Norme di Attuazione contengono quei regolamenti che sono ritenuti urgenti e subito attuabili, e una volta approvate hanno priorità e risultano vincolanti.

Come previsto dalla DGR 1791 del 25/01/2006 (Allegato E) il Piano è adottato dall'Ente Gestore, previa consultazione con gli enti locali territoriali interessati, pubblicato per 30 giorni consecutivi, con avviso sul BURL e su almeno due quotidiani; chiunque vi abbia interesse può presentare osservazioni entro i successivi sessanta giorni. Decorso tale termine il piano adottato è trasmesso alla Regione, che esprimerà entro sessanta giorni il proprio parere vincolante. L'ente gestore approva definitivamente il Piano di Gestione.

La normativa Nazionale e Regionale non specifica il periodo di validità del Piano di Gestione: si è definita pertanto la validità del Piano in 10 anni, previa messa in opera al sesto anno di un'azione di revisione e verifica della sua efficacia

Le presenti Norme di Attuazione vengono adottate e approvate congiuntamente con il PdG, in seguito potranno essere ulteriormente integrate o modificate in virtù dei risultati dei monitoraggi con approvazione da parte dell'Ente gestore del SIC, indipendentemente dalla revisione del Piano.

### ***ART 1 – VALUTAZIONE DI INCIDENZA***

1. La valutazione di Incidenza si applica a tutti gli interventi, che ricadono all'interno del SIC, non previsti dal Piano di Gestione, ad eccezione dei casi di cui all'All. C, art. 6, comma 6 della Deliberazione di Giunta Regionale del 08/08/2003 n° VII/14106.
2. La valutazione di Incidenza si applica agli interventi localizzati all'esterno del SIC e ricompresi nell'area vasta di riferimento qualora, per la loro natura, siano ritenuti suscettibili di produrre incidenze significative sulle specie e sugli habitat presenti nel Sito. Rientrano, a titolo esemplificativo, le seguenti tipologie di interventi:

- Interventi che riducono la permeabilità dei suoli e pregiudicano la connettività ecologica del sito con le aree naturali adiacenti (ad esempio nuove infrastrutture stradali, insediamenti infrastrutturali..);
  - Interventi che alterano in maniera significativa le condizioni ambientali del territorio in termine di rumore, inquinamento elettromagnetico o luminoso, inquinamento atmosferico (ad esempio nuovi insediamenti produttivi o ricettivi, nuove attività industriali o estrattive..);
  - Interventi che alterano il regime delle acque superficiali e sotterranee (ad esempio sbarramenti, canalizzazioni, derivazioni...).
3. Per gli interventi di limitata entità, localizzati all'esterno del SIC e ricompresi nell'area vasta di riferimento, la procedura di Valutazione di Incidenza può essere derogata e sostituita dalla procedura di esclusione da Valutazione di Incidenza, così come esplicito nel capitolo 5 del Piano di gestione a cui si rimanda.

## ***ART 2 – ATTIVITA' ANTROPICHE***

### 1. COMPORTAMENTO GENERALE

Coloro che accedono al SIC dovranno seguire le seguenti regole comportamentali:

- seguire e rispettare la sentieristica;
- condurre i cani al guinzaglio e sorvegliarli;
- non fornire fonti di alimentazione alla fauna selvatica, nè in modo diretto, nè abbandonando rifiuti nell'ambiente;
- non abbandonare rifiuti di qualsiasi natura e non costituire depositi anche temporanei di materiali dimessi;
- non accendere fuochi all'aperto;
- non disturbare, danneggiare, catturare ed uccidere qualsiasi specie di animali, raccogliere o distruggere i loro nidi;
- non esercitare ogni altra attività che possa compromettere la conservazione degli habitat e specie presenti nel SIC.

### 2. ATTIVITA' AGRICOLA E SELVICOLTURALE

E' vietato sull'intero territorio del SIC:

- mutare l'uso attuale dei suoli, fatta salva l'attuazione degli interventi gestionali previsti dal piano di gestione del SIC e direttamente eseguiti dall'Ente gestore ovvero da questo espressamente autorizzati;
- convertire la superficie a pascolo permanente;
- eliminare i terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretto a secco oppure da una scarpata inerbita; sono fatti salvi i casi regolarmente autorizzati di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile;
- costruire recinzioni fisse, a maglia stretta, ad eccezione di quelle atte alla conservazione della flora;
- bruciare stoppie e paglie.

Si prescrive di:

- mantenere in bosco parte di legno morto, mettendolo in sicurezza;
- evitare il taglio di piante mature che presentano cavità;
- impiegare, nei ripristini ambientali, materiale autoctono debitamente certificato;
- sino alla predisposizione di un piano di pascolamento specifico, per ogni area pascoliva il numero di capi dovrà essere compatibile con la produttività dei luoghi e le mandrie/gregge dovranno essere gestite in modo tale da non provocare danni da calpestio alla cotica erbosa. In particolare le mandrie/gregge dovranno essere gestite in appositi lotti di pascolamento (uso di apposite recinzioni mobili/recinzioni con fili elettrificati) di durata variabile a seconda della produttività del pascolo, al fine di garantire alti livelli di utilizzazione dell'erba senza eccessivo affollamento degli animali. La durata di permanenza degli animali in un lotto dovrà essere massimo di 7 giorni salvo diverse indicazioni date dal piano di pascolamento. A fine stagione (o turno) le deiezioni devono essere distribuite in modo uniforme sul cotico erboso. Prima di essere condotti sul pascolo, gli ovi-caprini dovranno essere sottoposti a controllo sanitario per evitare la trasmissione di parassitosi alla fauna selvatica. Dovrà essere previsto il ricovero notturno e, ove non possibile, il gregge dovrà essere custodito in appositi recinti. La presenza di cani da pastore dovrà essere controllata e questi non potranno vagare liberamente sul territorio. Il numero dei capi e il periodo di pascolamento dovranno essere comunicati all'Ente gestore del SIC.

### 3. TRANSITO

Il transito con mezzi motorizzati lungo la strada verso il M. Cornizzolo sarà assoggettato a specifica regolamentazione, fatta eccezione per il soccorso, per i corpi di vigilanza e per i mezzi di servizio degli enti pubblici.

L'Ente gestore del SIC, in accordo con gli enti territoriali interessati, rilascerà appositi permessi stagionali/giornalieri.

Il libero transito veicolare sarà consentito fino alle aree parcheggio site nei pressi dell'Alpe Carella.

E' severamente vietato l'uso di quad, moto e di tutti i mezzi motorizzati impattanti ad eccezione dei mezzi agricoli.

L'uso di mountain-bike è consentito lungo i sentieri, è vietato uscire da tali tracciati.

Il sorvolo aereo è vietato, ad eccezione dei mezzi di soccorso.

### 4. RACCOLTA PIANTE

E' vietata la raccolta delle specie rare e protette di cui alla normativa vigente in materia (LR 10/2008, Liste Rosse, Allegati Direttiva Habitat) e che sono inserite in appendice al Piano.

### 5. ATTIVITA' SPORTIVE

All'interno del SIC sono vietate gare e/o manifestazioni sportive che comportano l'uso di natanti motorizzati.

Altre manifestazioni e/o gare potranno essere effettuate previa autorizzazione da parte dell'ente gestore.

E' vietata la pesca nei periodi di riproduzione delle specie ittiche ed in inverno in cui lo specchio lacustre è ghiacciato e non praticabile.

### 6. ATTIVITA' SCIENTIFICHE E DIDATTICHE

L'attività scientifica all'interno del SIC può essere svolta sia direttamente dall'ente gestore o dallo stesso promossa, sia da istituti di ricerca e/o liberi ricercatori previo autorizzazione dell'ente gestore.

L'ente gestore promuove e coordina le attività didattiche e divulgative. Le attività di educazione ambientale possono essere svolte sia dall'ente gestore o dallo stesso promosse, dalla Comunità Montana, dai Comuni, dalle Associazioni Ambientaliste, da Istituti e/o liberi professionisti previo autorizzazione da parte dell'ente gestore.

## 7. ALTRE ATTIVITA' ANTROPICHE

E' vietato sull'intero territorio del SIC:

- apportare alterazione delle sponde del lago (ad eccezione di lavori di sistemazione debitamente autorizzati e assoggettati a Valutazione di Incidenza);
- aprire nuovi pozzi;
- edificare nuove strutture civili – industriali – turistiche;
- realizzare impianti eolici, posizionare piloni, tralicci e linee aeree;
- utilizzare quad, moto cross e tutti i mezzi motorizzati fortemente impattanti e rumorosi;
- organizzare manifestazioni, gare o altri eventi comportanti l'utilizzo di mezzi a motore;
- immettere specie vegetali e animali alloctone;
- introdurre e/o reintrodurre specie vegetali e animali al di fuori di specifici progetti approvati dall'ente gestore;
- sorvolare l'area, se non con mezzi di soccorso.

Si prescrive:

- la realizzazione di eventuali nuove linee elettriche o simili dovrà essere interrata.

## 8. GESTIONE DELLA VEGETAZIONE ARBOREA ISOLATA E DEI BOSCHI

Gli interventi sugli alberi e sui boschi sono così regolati:

- è ammesso il taglio degli alberi di alto fusto che abbiano problemi di stabilità e quindi possano essere un pericolo per i fruitori o possano causare le premesse per fenomeni di erosione; gli alberi abbattuti dovranno essere sostituiti con specie autoctone, anche in aree diverse all'interno del Sito; parte del materiale abbattuto dovrà essere messo in sicurezza e lasciato in loco;
- il ripristino di zone alberate e gli interventi sulle alberature spondali sono ammessi previa autorizzazione da parte dell'Ente gestore;
- le attività di gestione dei boschi dovranno essere conformi alle norme del Piano di Indirizzo Forestale (PIF) della Comunità Montana Triangolo Lariano;
- le aree qualificate come bosco saranno individuate dal PIF.

Oltre al PIF dovranno essere tenute in considerazione le leggi in materia forestale della Regione Lombardia e in particolare la L.R. 31/2008 "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale", il Regolamento 5/2007 "Norme Forestali Regionali" e le direttive regionali sull'ingegneria naturalistica.

### **ART. 3 – REVISIONE DEL PIANO E DELLE NORME DI ATTUAZIONE**

La durata prevista per il Piano di gestione è di 10 anni a partire dalla data di approvazione.

Le Norme di Attuazione possono essere sottoposte a verifiche e/o revisioni periodiche in seguito ai risultati dei monitoraggi o ad esigenze di conservazione di habitat e specie. L'approvazione delle Norme di Attuazione è effettuata dall'Ente gestore del SIC e trasmesse alla Regione Lombardia.

### **ART. 4 – SANZIONI**

In caso di violazione alle disposizioni delle presenti norme si applicano le sanzioni amministrative previste dalle disposizioni regionali, provinciali, comunali vigenti.

Per quanto non previsto da tali disposizioni, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro, come stabilito dagli articoli 7 e 7 bis del decreto legislativo n°267 del 18 agosto 2000.

Gli organi di vigilanza competenti vigilano sulla corretta applicazione delle presenti norme: contro i provvedimenti e gli atti in genere effettuati in violazione alle presenti norme, l'interessato potrà presentare ricorso al Foro competente entro 30 giorni dall'avvenuta conoscenza del provvedimento.

L'Ente preposto decide in via definitiva dandone comunicazione all'interessato ed all'organo che ha emesso il provvedimento.

Per quanto non espressamente indicato nelle presenti norme si fa riferimento a quanto stabilito dalle leggi statali, regionali e provinciali vigenti.